

PREMESSO che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nella variazione.

VISTO *il comma 5-bis* dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: "L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5 -quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3 quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3; e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione."

VISTO *il comma 5-quater* dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati a contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

AI SENSI dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

CHE in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

VISTO il comma 3 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: "Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente."

VISTO il comma 9-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: "Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione". Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

VISTO l'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: "Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere."





VISTO il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18.01.2017;

RICHIAMATE le seguenti deliberazione del Consiglio Comunale:

- n 11 del 13.04.2017 avente per oggetto: " Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2017 - 2019";
- n 25 del 26.07.2017 avente per oggetto: "Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 29/06/2017 ad oggetto: "variazione n. 2 al bilancio di previsione 2017-2019";
- n 24 del 26.07.2017 avente per oggetto: "Articolo 175, comma 8, TUEL – Assestamento generale di bilancio - articolo 193, comma 2, TUEL – salvaguardia degli equilibri di bilancio ";

RITENUTA la variazione relative al bilancio di previsione 2017/2019 pervenute dai Responsabili di Area, meritevole di accoglimento;

VISTI gli allegati nei quali vengono riportati nel dettaglio:

		2017	2018	2019
 Maggiori Entrate	€ 240.667,03	478.626,45	213.731,45
 Minori Entrate	€ 235.348,22		
	TOTALE	€. 5.318,81	478.626,45	213.731,45
 Maggiori spese	€ 221.198,53	478.626,45	213.731,45
 Minori spese	€ 215.879,72		
	TOTALE	€. 5.318,81	478.626,45	213.731,45

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge;

RICHIESTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Revisore del conto Pistis Dott.ssa Mariangela Revisore unico dei conti in merito alla congruità ed attendibilità della variazione di bilancio;

VISTO l'art.162, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: "Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

VISTO l'art.162, comma 6, primo periodo del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo."

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

RITENUTO di provvedere in conformità;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni agli stanziamenti di competenza e conseguentemente di cassa al bilancio di previsione 2017/2019 di cui agli allegati prospetti (compreso quelli di cui all'allegato n. 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, dell'art. 162 del TUEL, esplicitati in premessa;

DI TRASMETTERE copia della presente all'Organo di revisione per l'espressione del parere come stabilito dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DI TRASMETTERE copia della presente al Tesoriere in ossequio al comma 9-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

DI COMUNICARE la presente variazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'art.22, comma 6. 7 e 8, del vigente regolamento comunale di contabilità, al fine di sottoporla a successiva ratifica entro 60 giorni, a pena di decadenza.

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio Segreteria, all'Ufficio Ragioneria e a tutti gli altri Uffici interessati dalla presente variazione;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL..